

STUDIO LEGALE
AVV. CLAUDIO MOSCATI

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
alla cortese attenzione del Dirigente in carica p.t.
Bologna

PEC all'indirizzo drer@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna
All'attenzione del Direttore in carica p.t.
Ravenna

PEC all'indirizzo csara@postacert.istruzione.it

All'Istituto Tecnico "Morigia – Perdisa"
All'attenzione del Dirigente Scolastico in carica p.t.
Ravenna

PEC all'indirizzo ratl020001@pec.istruzione.it

Bologna, 9 giugno 2021

Oggetto: prof.ssa Anna Maria Manera – mancata assegnazione cattedra

ATTO DI DIFFIDA
E CONTESTUALE RICHIESTA DI CONVOCAZIONE PER TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE EX ART 135 CCNL

Sono nuovamente ad intervenire in nome e per conto della professoressa **Anna Maria Manera** (████████████████████).

Come già esposto nella precedente comunicazione PEC del 26 aprile u.s. la mia assistita, dopo essere stata convocata in data 17 marzo dall'Istituto Tecnico Morigia Perdisa di Ravenna per la classe di concorso A21 (geografia), ed aver quindi offerto la sua disponibilità per la supplenza, il dirigente scolastico le ha chiesto contezza in merito ai titoli posseduti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Nel corso del colloquio la mia assistita ha fatto presente di aver sostenuto l'esame biennale di geografia economica, il dirigente scolastico ha fatto presente che essa non aveva diritto alla supplenza, agendo quindi di conseguenza.

La prof.ssa Manera, con comunicazione in data 23 marzo u.s. al DS, ha quindi allegato il suo piano di studi, facendo presente che per i laureati entro l'a.a. 1993/1994 le condizioni necessarie e sufficienti per l'accesso, per la classe di concorso 39 A (ora A21 geografia) erano quelle specificate nel DM 39/1998, era il conseguimento di una laurea che comprendesse almeno due corsi annuali o uno biennale di geografia.

Nella medesima comunicazione ha altresì fatto presente di essere iscritta nelle graduatorie di III fascia sin dal 2007 e pertanto era da ritenersi passata di diritto nella II fascia delle GPS, così come indicato nella O.M. 60 del 20 luglio 2020 (art 3 comma 6) in cui, per quanto di interesse, si dice appunto che nelle GPS di II fascia vi rientrano quei docenti che hanno come requisito il "... precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

./.

Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/6449658 Fax 051/3391495
claudio.moscati@libero.it - avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

STUDIO LEGALE

AVV. CLAUDIO MOSCATI

A detta comunicazione ha risposto in data 26 marzo u.s. il dott. Zinno, DS dell'Istituto in indirizzo, nei seguenti termini:

“la normativa di riferimento per l'argomento di cui trattasi è costituita dal D.P.R. 19/2016 contenente Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal D.M 259/2017 Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso. In essi, in particolare, la pagina 37 dell'allegato A del D.M. 259/2017 troverà chiaramente definiti i titoli di accesso vincolante per l'insegnamento della geografia, classe A021, sia in ipotesi laurea vecchio ordinamento sia in ipotesi laurea nuovo ordinamento”.

Tenuto conto che la prof.ssa Manera, così come altri suoi colleghi posti nelle medesime condizioni, anche nel periodo successivo alle disposizioni regolamentari indicate dal dott. Zinno, in ragione delle graduatorie di istituto in cui era inserita, ha sempre lavorato sulla cattedra di geografia, in quanto per essa il riferimento normativo e regolamentare non poteva che essere quello dato dal DM 39/1998 unitamente alle indicazioni della O.M. 60/2020, con PEC del 26 aprile u.s. è stato chiesto alle amministrazioni in indirizzo, di fare chiarezza quali fossero i titoli per l'insegnamento della materia di cui alla classe di concorso A021 (geografia), utili anche ai fini dell'inserimento delle GPS, per il personale docente laureatosi entro l'a.a. 1993/1994, già inserito sin dall'anno 2007 nelle graduatorie di istituto di III fascia.

Con PEC del 26 maggio u.s. l'USR Ambito X di Ravenna, in riscontro a detta richiesta di chiarimenti, ha precisato:

“Da quanto si ricava dal piano di studio allegato dalla docente, nel corso degli studi la stessa docente ha sostenuto un solo esame annuale di Geografia Economica, ed inoltre non risulta in possesso del diploma di specializzazione in Geografia.

In considerazione dell'assenza del requisito del secondo esame annuale di geografia o del possesso del diploma di specializzazione in Geografia, a norma del DM 39/1998 (ed anche delle successive norme che regolano l'accesso all'insegnamento) la prof.ssa Anna Maria Manera non può valere il titolo all'insegnamento di Geografia (classe di concorso ex A 039 ora A021)”.

In buona sostanza, quindi, è stato finalmente chiarito che la mancata assegnazione della supplenza è stato determinato dalla assenza del secondo esame annuale di geografia economica o (in alternativa) del diploma di specializzazione in Geografia.

Orbene, tale assunto è destituito di ogni fondamento, come del resto tutto ciò era all'evidenza della documentazione già trasmessa, cui si aggiunge l'allegata dichiarazione ufficiale dell'Università di Bologna in data 27 maggio 2021 in cui si certifica a chiare lettere che l'esame di geografia economica era biennale (all. 1).

./.

STUDIO LEGALE
AVV. CLAUDIO MOSCATI

Tutto ciò premesso la prof.ssa Anna Maria Manera, sottoscrivendo la presente per conferma ed adesione, è ad intimare alle amministrazioni in indirizzo di voler immediatamente rettificare in via definitiva, se del caso in sede di autotutela e/o di conciliazione, la valutazione dei titoli in oggetto e quindi, conseguentemente, attribuire a titolo di risarcimento in forma specifica, il punteggio che avrebbe potuto conseguire con la supplenza illegittimamente non attribuita.

Resta inteso che in difetto, decorsi 8 giorni dal ricevimento della presente diffida, la prof.ssa Manera, provvederà ad agire in sede giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni economici subiti in ragione della mancata assegnazione della supplenza e, quindi, del relativo punteggio.

Restando in attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Avv. Claudio Moscati

Dott.ssa Anna Maria Manera



all. certificazione in data 27 maggio 2021 dell'Università di Bologna